



Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI".
COMPETENZE SANZIONATORIE.

Il Segretario Generale ricorda che in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato in attuazione della legge 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione.

Il decreto in questione si pone come una sorta di Testo Unico in materia di trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, in parte mettendo a sistema norme precedentemente approvate con successivi interventi legislativi, in parte introducendo una serie di nuovi istituti e nuovi obblighi (accesso civico, responsabile della trasparenza, sanzioni, obblighi di pubblicazione di ulteriori dati sull'organizzazione, controlli sulle imprese, etc.). In particolare, la nuova normativa introduce specifiche sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

L'articolo 47 del Decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a *comunicare* i dati previsti dall'articolo 14 e dall'art. 47 comma 2, secondo alinea, sia nei confronti dei soggetti tenuti a *pubblicare* i dati di cui all'articolo 22, comma 2, come di seguito illustrato in tabella.

Art. 47 Sanzioni per casi specifici	
<i>Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione (componente dell'organo di indirizzo politico) • Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito <i>internet</i>
<i>Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, relativi ad enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società</i>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (Responsabile della trasparenza)
<i>Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite</i>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari

Le sanzioni di cui all'articolo 47 sono irrogate dal Prefetto, e, in base al terzo comma della disposizione in parola, il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981.

La responsabile della Trasparenza della Camera di Commercio di Prato è la dott.ssa Silvia Borri.

La Civit con delibera n. 66/2013 invita ciascuna pubblica amministrazione a ripartire tra i propri uffici le competenze in materia sanzionatoria, in conformità alla disciplina della legge 689/1981.

Si rende quindi necessario individuare i soggetti cui compete l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative sopra illustrate.

Segue un breve scambio di opinioni, al termine del quale

LA GIUNTA



UDITO il relatore;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATA la delibera n. 66 del 31 luglio 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione;

RICHIAMATA altresì la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19 luglio 2013;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

RITENUTO opportuno individuare i soggetti cui compete l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dall'articolo 47 del D. Lgs. 33/2013;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di individuare nel Responsabile della Trasparenza il soggetto competente ad accertare e contestare le violazioni amministrative relative alla violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 47, comma 1) e alla mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite (art. 47, comma 2, secondo alinea);
2. di individuare nel Segretario Generale il soggetto competente ad accertare e contestare le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, relativi ad enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società (art. 47, comma 2, primo alinea).

IL SEGRETARIO GENERALE

(Patia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)